

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per l'utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Caltavuturo e delle attrezzature in essi esistenti.

Art. 2 Il Comune di Caltavuturo gestisce direttamente, gli impianti sportivi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 3 Qualora ritenuto più vantaggioso la Giunta Comunale può affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi nel rispetto delle indicazioni e delle procedure di cui al presente regolamento, previa integrazione del medesimo regolamento.

Art. 4 La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 5 Le funzioni connesse alla gestione e all'utilizzo degli impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Responsabile del Servizio BB.CC. - P.I. e Sport del Comune nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive emanate dalla Pubblica Amministrazione.

TITOLO SECONDO

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PROGRAMMAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI

Art. 6 Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi devono essere presentate al Responsabile dell'Ufficio Sport o suo delegato.

- a. Le istanze delle associazioni sportive riferite a periodi superiori a 30 giorni o per l'intera annata agonistico-sportiva devono essere presentate entro il 15 Settembre di ogni anno;
- b. Le istanze delle scuole, riferite all'intero anno scolastico, devono essere presentate entro il 15 Ottobre di ogni anno.
- c. Le istanze per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a trenta giorni devono essere presentate almeno 15 giorni prima.
- d. Le istanze per l'anno sportivo in corso devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento e delle norme ad esso collegate.
- e. Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad una intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

Art. 7 Il singolo cittadino potrà usufruire degli impianti sportivi negli orari che verranno determinati e programmati dall'Ufficio Sport compatibilmente con il calendario redatto a seguito delle relative richieste da parte delle Associazioni Sportive.

Art. 8 Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti ed Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora l'Amministrazione Comunale ne valuti l'utilità.

L'autorizzazione è rilasciata con "determina" del Responsabile del Servizio sulla base delle direttive della Pubblica Amministrazione.

ESCLUSIONI PER MANCANZA DI REQUISITI

Art. 9 Nessun intervento o autorizzazione può essere disposta dal Comune a favore di Associazioni che sono prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari salvo che, sulla base di idonee verifiche sia accertata l'effettiva utilità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

TITOLO TERZO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Art. 10 Ai fini del rilascio delle concessioni di cui al precedente art.6, le Associazioni devono produrre istanza al Comune, contenente:

- L'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti
- L'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto
- L'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere
- I giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta
- Formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a. di usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - b. di assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
 - c. di sollevare il Comune di Caltavuturo, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
 - d. di sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - e. di contrarre presso un apposito Istituto una forma di assicurazione in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare, qualora questi svolgano attività sportiva presso gli impianti comunali;

- f. di non svolgere attività sportive o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali a fini di lucro;
- g. di comunicare i nominativi dei dirigenti Responsabili dell'Attività Sportiva ed eventuali modifiche delle cariche sociali che possono verificarsi durante l'anno;
- h. di assicurarne la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva;
- i. di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
- j. di munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi;
- k. di usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Art. 11 Gli Enti, le Associazioni, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi, per la pratica di sport, sono tenuti a sottoporre i propri aderenti a visita medica per accertare l'idoneità fisica - sanitaria dei singoli ad esercitare l'attività sportiva nelle singole discipline. Tale idoneità va documentata all'atto della richiesta d'uso degli impianti all'organo competente (Ufficio Sport).

Art. 12 Gli Enti, le Associazioni, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti ad assicurare i loro associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva. L'assolvimento di tale obbligo va documentato nella richiesta d'utilizzo.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.13 Possono fruire della concessione in uso, degli impianti sportivi comunali:

- le scuole di ogni ordine e grado
- le Associazioni legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive del CONI;
- le Associazioni legalmente costituite ed affiliate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- le Associazioni che svolgono attività agonistica per la partecipazione ai campionati delle varie Federazioni per tutta l'annata agonistica e per tutti gli sport;
- tutte le Società svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di Promozione Sportiva, attività motoria di base. In tali casi, le istanze saranno ritenute meritevoli di considerazione se riferite a società che svolgono attività agonistica o attività autorizzata dalle rispettive Federazioni. Saranno anche ritenute meritevoli di considerazione le istanze delle società che svolgano attività che pur non considerata agonistica, sia comunque collegata alla pratica di sport, riconosciuta dalle rispettive Federazioni.

PRIORITA' DI SCELTA DELLE CONCESSIONI

Art. 14 Il Comune, in sede di formazione del calendario delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, esperito comunque preventivamente il tentativo di utilizzo concordato tra i richiedenti del medesimo impianto, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

- a) data di prima affiliazione al CONI od ad Enti di promozione di rilevanza nazionale;
- b) partecipazione ad attività sportive ufficiali, tenendo conto del tipo di attività ufficiale da svolgere e della categoria e/o serie sportiva di appartenenza;
- c) programma di attività svolte;
- d) programma di attività da svolgere;
- e) numero degli atleti tesserati attestato dalla Federazione di appartenenza;

E' data facoltà al dirigente dell'Ufficio Sport o suo delegato di convocare le Associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre meglio l'orario. In ogni caso compete al dirigente dell'Ufficio Sport del Comune definire il quadro completo degli orari.

TITOLO QUARTO

DOVERI, CARICHI, SPESE E COMPETENZE DEI CONCESSIONARI

Art.15 Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Caltavuturo. Fanno carico ai concessionari le spese S.I.A.E. qualora queste siano richieste.

ESENZIONI DAL PAGAMENTO

Art.16 Per l'utilizzo delle strutture sportive sono esenti dal pagamento di qualsiasi canone:

- a) Le associazioni sportive locali che non perseguono fine di lucro bensì svolgono un servizio volto alla conoscenza dello sport e all'aggregazione dei giovani e degli adulti .
- b) Le società sportive affiliate alla F.I.S.D.(Federazione Italiana Sport Disabili)
- c) Le società che promuovano lo sport per gli anziani, le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché non per le finalità di lucro.

SANZIONI

Art. 17 La Pubblica Amministrazione potrà procedere, per violazione anche di uno solo degli articoli del seguente regolamento, al richiamo con censura, sospensione temporanea o revoca definitiva.

INSTALLAZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE NEGLI IMPIANTI

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art.18 I concessionari, dovranno provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese alla predisposizione del campo di gioco, alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto ed eventualmente necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive da essi organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI E AI CAMPI DI GIOCO

Art. 19 L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

TITOLO QUINTO

ESENZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI AMMANCHI, FURTI E DANNI MATERIALI

USO CORRETTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RESPONSABILITA' PER DANNI ARRECATI AGLI IMPIANTI AD ATTREZZATURE E SERVIZI

Art. 20 L'Amministrazione Comunale, ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della attività. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti o pericolo. Si fa obbligo inoltre ad ogni responsabile di ciascuna società del controllo all'inizio e alla fine dell'attività, dei servizi principali dell'impianto (spogliatoi, corridoi, ripostigli ed attrezzature annesse). Qualora si riscontrasse qualcosa di danneggiato lo si deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Sport.

Art. 21 Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi. Sono tenuti altresì ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva ed idonee all'uso dell'impianto.

L'uso di calzature sportive è sempre obbligatorio, per la salvaguardia dell'impianto, anche in occasione di manifestazioni diverse da quelle sportive. Il mancato uso comporta l'immediato allontanamento dall'impianto.

Art. 22 Gli Enti, le Associazioni, gli intestatari delle autorizzazioni ed i singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti. Il Sindaco e il legale rappresentante del Comune di Caltavuturo nell'ambito delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati. I concessionari sono direttamente responsabili anche dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

TITOLO SESTO

CONCESSIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE ALLE SCUOLE

Art. 23 Il Comune di Caltavuturo, assume anche, ai sensi dell'art.12 della Legge 517/1977, la gestione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

A tal fine, i Consigli di Circolo e i Consigli di Istituto interessati, all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre, valutano le esigenze della scuola in ordine all'uso scolastico dei predetti impianti, anche con riferimento ad orari eccedenti il normale svolgimento delle lezioni, e comunicano al Dirigente responsabile dell'Ufficio Sport, gli spazi e le ore disponibili per il periodo 1 novembre 31 ottobre dell'anno successivo senza arrecare alcun pregiudizio per l'attività scolastica.

Scaduto il predetto termine del 31 Ottobre, in mancanza della citata comunicazione del Consiglio di Circolo e del Consiglio di Istituto, l'assenso per l'uso degli impianti sportivi scolastici si intenderà tacitamente concesso all'Amministrazione Comunale per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica.

L'uso delle palestre e delle predette strutture è concesso mediante formale convenzione da stipularsi tra il Comune e il singolo concessionario avente i requisiti di legge.

Le Associazioni concessionarie degli impianti sportivi scolastici assumono a proprio carico le spese per la pulizia dei locali

Le Associazioni e gli Enti affiliati alla F.I.S.D. e quelli che organizzano attività terapeutiche e sportive per anziani e per categorie svantaggiate potranno essere, previo nulla osta del Sindaco o dell'Assessore delegato, esentate sia dalle spese d'uso delle attrezzature, sia da quelle di pulizia del locale.

Per tutto quanto non previsto nella suindicata convenzione si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO SETTIMO

DIRITTO DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

CASI DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

DECADENZE

Art.24 Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete- in vigenza della Concessione- di vigilare: a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori; b) sul rispetto dei limiti della concessione; c) sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.

L'azione di vigilanza sarà espletata da dipendenti comunali, muniti di regolare tessera di riconoscimento, autorizzati dal Responsabili del Servizio.

Art.25 La concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa in ipotesi di irregolarità accertata. Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:

- a. utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- b. non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
- c. non si fornisca delle necessarie autorizzazioni e nulla osta concessi dalle altre Autorità diverse da quelle comunali, ciò tanto quando sia richiesto dalle caratteristiche dell'attività o manifestazione programmata, o quando non ottemperi ai pagamenti e alle spese diverse da quelle richieste nel presente regolamento.
- d. Le ore revocate potranno essere concesse ad altra Associazione secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Le Associazioni sportive e i soggetti interessati, concessionari, di autorizzazioni d'uso degli impianti sportivi comunali, qualora se ne riscontri il mancato utilizzo, senza giustificazione alcuna, per un numero di 3 volte consecutive, decadranno dall'esercizio della concessione, mentre le ore di utilizzo non usufruite potranno essere ulteriormente concesse in riferimento ad eventuali nuove richieste.

TITOLO OTTAVO

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Art.26 Il rapporto di concessione è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.

Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre in qualsiasi momento al Comune, tramite l'Ufficio Sport, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il concessionario.

TITOLO NONO

ABROGAZIONE DI NORME

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art.27 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni d'uso attualmente operanti s'intendono abrogate se non confermate, su richiesta degli interessati, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento e delle norme ad esso collegate.

Art. 28 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Art.29 Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.

TITOLO DECIMO

Formazione delle Convenzioni

Le convenzioni saranno definite dalla Giunta Comunale tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. Compiti del Comune

- 1.1. Custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura
- 1.2. Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature
- 1.3. Assunzione degli oneri di energia elettrica, acqua, riscaldamento
- 1.4. Irrigazione e cura del verde
- 1.5. Manutenzione straordinaria dell'impianto
- 1.6. Mantenimento delle certificazioni di agibilità
- 1.7. Assicurazioni concernenti la struttura

2. Compiti dell'Utilizzatore

In assenza o impedimento degli addetti Comunali alla custodia :

- Pulizia degli impianti , piccole manutenzioni
- Vigilanza sulla buona tenuta degli impianti tecnologici e strutture sportive

3. Accesso

3.1. Le concessioni annuali e giornaliere ai soggetti richiedenti (associazioni, enti, scuole) sono effettuate dal Comune.

4. Contributo comunale

A fronte degli oneri sostenuti dalle Associazioni per l'effettuazione delle attività sportive, l'amministrazione comunale potrà concedere un contributo annuale volto a concorrere alle spese. Il contributo può essere definito annualmente secondo le disponibilità di bilancio .

5. Durata

6.1. La convenzione ha la durata massima di un anno.